



ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI  
Ente Morale - D.P.R. n.1051 del 27.10.1950

N. di prot: *1401*

Li,

*24 SET. 2020*

Spett.le  
**Commissione Giustizia del Senato  
della Repubblica Italiana**  
Via degli Staderari, 4  
Roma

comunicazione a mezzo posta elettronica all'indirizzo [commissionegiustizia@senato.it](mailto:commissionegiustizia@senato.it)

**Oggetto: Audizione informale in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi nell'ambito dell'esame dei disegni di legge nn. 76,81, 298, 360, 845, 1030, 1078, 1344 e 1356 svolta in data 22 settembre 2020**

Con riferimento all'audizione del 22 settembre u.s. citata in oggetto, alla quale, per la scrivente Associazione, ha partecipato il Direttore Tecnico prof. Riccardo Negrini, alleghiamo, come annunciato durante l'audizione, una sintetica relazione di quanto esposto in ordine ad alcuni aspetti trattati dai disegni di legge.

Nel ringraziare per l'opportunità offertaci di fornire un contributo al procedimento legislativo e restando a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento o informazione, cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Direttore Generale  
Dott. Mauro Donda

All.: citato

Pagina 1 di 3

**Oggetto: Audizione in videoconferenza ddl nn. 76 e connessi (Tutela animali)**  
**MARTEDI' 22 SETTEMBRE H. 10**

Rappresentante AIA: Direttore tecnico prof. Riccardo Negrini

L'Associazione Italiana Allevatori (A.I.A.) condivide le finalità di tutela animale che accomunano le diverse iniziative parlamentari, dal momento che il benessere animale è una condizione imprescindibile anche per le produzioni zootecniche nazionali e che la qualità dei prodotti di origine zootecnica passa dalla buona qualità di vita degli animali allevati.

È tuttavia importante precisare che è necessario mantenere ben distinta la regolamentazione sugli animali da reddito rispetto a quella sugli animali familiari, anche per quanto concerne il benessere animale. Per gli animali da reddito, infatti, la normativa comunitaria e nazionale in materia agricola e zootecnica, già prevede il rispetto di elevati e specifici standard di benessere animale, che tengono conto delle caratteristiche fisiologiche e comportamentali delle diverse specie allevate. Sono inoltre incentivati modelli di sviluppo rurale improntati sul rispetto del benessere animale e sulla qualità della produzione.

Pur non entrando nel merito delle singole proposte di legge presentate, orientate a modificare la legislazione vigente per reprimere i comportamenti violenti nei confronti degli animali e per introdurre ulteriori strumenti di tutela, si individuano di seguito alcuni elementi di criticità delle proposte di legge in esame presso la Commissione Giustizia del Senato.

**DDL 76, DDL 298, DDL 1344**

*Articolo 10, comma 2 del DDL 1344 – previsione della decornazione tra i reati di maltrattamento degli animali ai sensi dell'art.544-ter*

*Articolo 2, ultimo comma, dei DDL 76 e 298 – annoveramento della caudotomia tra le pratiche che costituiscono il maltrattamento degli animali*

La caudotomia (per esempio per i suinetti) o la decornazione (per alcune tipologie di bovini), per alcune specie animali, sono pratiche consentite – seppure nel rispetto della specifica disciplina dettata dalla legge e con limitazioni – proprio al fine di garantire il benessere degli animali allevati.

Poiché il settore dell'allevamento zootecnico è in continua evoluzione, per adattarsi alle innovazioni di carattere tecnico, le suddette pratiche sono continuamente oggetto di modifica al fine di conseguire l'obiettivo del benessere animale.

Per esempio, per la caudotomia nei suinetti, è stato compiuto uno studio dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie finalizzato a verificare la possibilità di cessare tale pratica, al ricorrere di specifiche condizioni: tuttavia, prima di vietare e sanzionare una determinata pratica, occorre valutare attentamente, con appositi studi, la praticabilità dell'operazione e i relativi effetti.

**DDL 76 e DDL 298**

*Articolo 1, comma 1 - Riconoscimento della qualifica di "animale familiare": la disposizione definisce animali familiari gli animali domestici tenuti dall'uomo per compagnia e senza scopi alimentari, tra i quali sono compresi bovini, suini, ovini, caprini, equidi, conigli e volatili da cortile*

*Articolo 1, comma 5 - Colui che fa riprodurre o cede a titolo oneroso animali familiari è definito allevatore di animali familiari ed è qualificato imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.*

Stante la formulazione dell'articolo 1, la disposizione di cui al comma 5 rischia di estendere lo status di imprenditore agricolo anche a coloro che effettuano una mera attività di cessione di animali,

senza svolgere alcuna attività diretta alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria di esso come, al contrario, richiesto dallo stesso articolo 2135 citato.

#### **AS 360 (Cirinnà – PD) e AS 1078 (Perilli -M5S)**

Le proposte dispongono l'abrogazione dell'articolo 19-ter del R.D. 28 maggio 1931, n. 601 (disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale) creando un vulnus in materia penale rispetto ad attività svolte nell'esercizio di impresa agricola, rendendole penalmente perseguibili. Infatti, le fattispecie delittuose di cui al Titolo IX-bis del codice penale (Uccisione di animali, Maltrattamento di animali, spettacoli o manifestazioni vietate, divieto di combattimento e confisca e pene accessorie) rischierebbero di applicarsi anche a condotte riconducibili a suddette attività.

Anche la modifica all'articolo 544-ter c.p. in materia di delitto di maltrattamento di animali (art. 6 AS 360), che introduce l'inciso fatte salve le norme speciali in materia di animali, non è sufficiente a ritenere pacificamente escluse dall'ambito applicativo delle altre disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale le attività imprenditoriali agricole.

Come già accennato nelle premesse, si rileva che la normativa europea e la correlata normativa nazionale di recepimento già garantiscono elevati standard di benessere animale, che devono essere assicurati dalle imprese zootecniche durante tutte le fasi di allevamento (in ordine ad esempio alle dimensioni delle stalle, all'igiene dei locali e delle attrezzature utilizzate, allo spazio individuale di ciascun animale adeguato alle esigenze fisiologiche, etologiche e produttive), nonché di quelle di trasporto e di macellazione. E' quindi auspicabile che qualsiasi intervento nel merito sia in accordo con la legislazione vigente non creando discrasie.